

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1970

(29<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MANCINI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

##### Seguito e rinvio della discussione:

« Istituzione di un ente di previdenza e assistenza a favore dei consulenti del lavoro »  
(736) (D'iniziativa dei senatori Brusasca ed altri):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 331, 332, 333, 334, 335 336, 337, 338, 339, 340, 343
BRAMBILLA . . . . .	341, 342
DE MARZI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . . .	332, 333, 336 338, 340, 341, 342
MAGNO . . . . .	333, 334, 335, 338, 339, 342
MAZZOLI . . . . .	337
POZZAR . . . . .	332, 333, 334, 335, 337, 338, 339, 342
RICCI . . . . .	333, 335, 338, 342
ROBBA . . . . .	334, 335
TORELLI . . . . .	333, 341, 342
VALSECCHI, relatore . . . . .	332, 333, 335 336, 338, 340, 342
VARALDO . . . . .	337, 339, 341
VIGNOLO . . . . .	334, 335, 336, 339, 341

Brambilla, Coppo, Fermariello, Magno, Mazzoli, Nencioni, Palazzeschi, Pozzar, Ricci, Robba, Torelli, Valsecchi Pasquale, Varaldo e Vignolo.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale De Marzi.

R I C C I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

##### Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge:

« Istituzione di un Ente di previdenza e assistenza a favore dei consulenti del lavoro » (736), d'iniziativa dei senatori Brusasca ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Brusasca, Segnana, Zaccari, Valsecchi Pasquale, Salari, Burtulo, Dal Canton Maria Pia, De Marzi, Corrias Efisio, Pala, Bargellini, Togni, Morandi, Murmura, Zelioli Lanzini, Oliva, Bernardinetti, Alessandrini, Spagnolli, Cengarle, Limoni, Segreto, Albanese, Bartolomei,

La seduta ha inizio alle ore 11,20.

Sono presenti i senatori: Abbiati Greco Casotti Dolores, Accili, Angelini, Bonatti,

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)29<sup>a</sup> SEDUTA (12 novembre 1970)

Bisori, Dal Falco, Santero, Tiberi, La Rosa, Bisantis, Lombardi, Signorello, Venturi Giovanni, Baldini, Verrastro, Follieri, Orlando, Mazzaroli, Colella, Dalvit, Cerami, Coppola, Zugno, Del Nero e Belotti: « Istituzione di un Ente di previdenza e assistenza a favore dei consulenti del lavoro ».

Nella seduta di ieri la Commissione ha approvato l'articolo 6 del disegno di legge.

Passiamo ora alla discussione ed alla votazione dell'articolo 7, di cui do lettura.

## Art. 7.

(Assemblea dei delegati)

L'assemblea dei delegati è costituita dai rappresentanti degli iscritti all'ente eletti nel modo indicato nei successivi articoli, nell'ambito di ciascuna provincia, uno per ogni duecento iscritti o frazione di tale cifra.

I delegati dimissionari, deceduti od optanti per altre cariche dell'ente sono sostituiti entro sessanta giorni con le stesse modalità di elezione dell'assemblea.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Pozzar un emendamento tendente ad aggiungere, al termine del primo comma, le parole: « in modo da garantire almeno un delegato per provincia ».

Il senatore Pozzar ha poi presentato un altro emendamento tendente ad aggiungere, al termine del primo comma, il seguente periodo: « Per le province con un numero di iscritti superiore a duecento si elegge un altro delegato per ogni duecento iscritti successivi o frazione di almeno cento ».

P O Z Z A R . Il primo emendamento da me presentato è motivato dal fatto che nel testo dell'articolo 7 non mi sembra sufficientemente chiarita l'esigenza che ogni provincia sia rappresentata nell'assemblea.

A mio avviso, va anche precisata la frazione di duecento che dà diritto ad un altro delegato: propongo la cifra di cento per evitare che l'assemblea sia costituita da un numero troppo vasto di delegati.

P R E S I D E N T E . Il primo emendamento da lei presentato, senatore Pozzar, è a mio avviso pleonastico: dell'esigenza da lei prospettata si tiene già chiaramente conto nell'articolo, dove è appunto detto: « ... eletti ... nell'ambito di ciascuna provincia, uno per ogni duecento iscritti o frazione di tale cifra ».

V A L S E C C H I , *relatore*. Sono anche io del parere che il primo emendamento presentato dal senatore Pozzar non sia che una inutile ripetizione.

Mi dichiaro favorevole, invece, al secondo emendamento proposto dal senatore Pozzar.

P O Z Z A R . Ritiro il primo emendamento.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si dichiara favorevole al secondo emendamento proposto dal senatore Pozzar.

P R E S I D E N T E . Il primo emendamento presentato dal senatore Pozzar è stato ritirato.

Metto ai voti il secondo emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Pozzar, al quale si sono dichiarati favorevoli il Governo e il relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

## Art. 8.

(Funzioni dell'assemblea dei delegati)

L'assemblea dei delegati ha le seguenti funzioni:

a) stabilisce le direttive ed i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione dell'ente, anche in relazione agli investimenti patrimoniali;

b) approva i regolamenti e le loro modificazioni;

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)29<sup>a</sup> SEDUTA (12 novembre 1970)

c) elegge i componenti del consiglio di amministrazione;

d) approva i bilanci preventivi e consuntivi;

e) stabilisce i compensi, i rimborsi e le indennità da attribuire ai componenti gli organi;

f) adempie alle altre funzioni assegnate dalle leggi e dai regolamenti;

g) può assegnare particolari compiti al consiglio di amministrazione ed al presidente.

Le deliberazioni indicate nei precedenti punti b) ed e) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Pozzar un emendamento tendente a sopprimere il punto g).

P O Z Z A R . A parte il fatto che non comprendo perchè si siano volute usare le parole « può assegnare » invece di « assegna », in analogia a quanto è stato scritto in tutti gli altri punti dell'articolo, così come è formulato il punto g) non ha ragione di sussistere, data la sua estrema genericità. Io perciò propongo di sopprimerlo; in via subordinata occorrerebbe almeno specificare chiaramente quali sono questi particolari compiti che l'assemblea può assegnare al consiglio di amministrazione e al presidente.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si dichiara favorevole all'emendamento soppressivo proposto dal senatore Pozzar.

V A L S E C C H I , *relatore*. Sono favorevole all'emendamento presentato dal senatore Pozzar.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo del punto g), proposto dal senatore Pozzar, al quale si sono dichiarati favorevoli il Governo e il relatore.

(È approvato).

A questo stesso articolo 8 il senatore Torelli ha presentato un emendamento tendente a sopprimere, al punto e), le parole « i compensi ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

M A G N O . Vorrei far presente alla Commissione un mio dubbio che si riferisce al punto c) dell'articolo in discussione. Qui si dice, infatti, che l'assemblea dei delegati elegge i componenti del consiglio di amministrazione, senza fare riferimento a un'altra funzione della stessa assemblea, vale a dire l'elezione di due componenti del collegio sindacale. È vero che di questa materia si occupa il successivo articolo 15, però è anche vero che, a proposito del consiglio di amministrazione, c'è un successivo articolo nel quale si ripete che l'assemblea dei delegati ha tali funzioni. Per uniformità, quindi, mi sembrerebbe logico — anche se non presento un formale emendamento in tal senso — dire che l'assemblea dei delegati elegge i componenti del consiglio di amministrazione e i membri del collegio sindacale di sua competenza.

R I C C I . C'è una ragione nella diversa collocazione; cioè mentre l'assemblea elegge tutti i consiglieri di amministrazione, del collegio dei sindaci elegge solo due componenti, in quanto il terzo è di nomina ministeriale.

T O R E L L I . Io andrei più in là: a mio giudizio, l'intero collegio sindacale deve essere eletto dall'assemblea. Questo perchè sono contrario alla nomina ministeriale di un sindaco: ritengo che il controllo interno debba avvenire sotto la responsabilità personale dei sindaci, con estraneità assoluta del Ministero. Una volta che abbiamo riconosciuto la funzione vigilatrice del Ministero — vedi articolo 1 — io mi domando a che titolo il presidente del collegio dei sindaci debba essere di nomina ministeriale.

V A L S E C C H I , *relatore*. È opportuno lasciare il testo così come è già stato

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)29<sup>a</sup> SEDUTA (12 novembre 1970)

formulato, anche perchè la materia è regolata dall'articolo 15; anche per ciò che riguarda l'osservazione del collega Torelli sarei del parere di esaminarla nella sede opportuna, vale a dire quando saremo all'articolo 15.

M A G N O . Non ho nulla in contrario, d'altronde non ho presentato un emendamento formale.

R O B B A . Ritengo che l'intero punto e) dovrebbe essere soppresso in quanto gli organi di questo ente, a mio giudizio, debbono svolgere la loro opera gratuitamente; comunque, poichè la prassi in uso è quella che è, ripiego sulla soppressione delle sole parole « e le indennità ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Robba.

*(Non è approvato).*

V I G N O L O . Dichiaro che il mio Gruppo si astiene dalla votazione dell'articolo; tale astensione è dovuta al riferimento, in esso contenuto, agli investimenti patrimoniali.

P R E S I D E N T E . Le faccio notare, senatore Vignolo, che potrebbe evitare la sua astensione e quella del suo Gruppo presentando un emendamento soppressivo delle parole: « anche in relazione agli investimenti patrimoniali », contenute nel punto a).

M A G N O . D'accordo. Presentiamo formalmente l'emendamento suggerito dal Presidente.

P O Z Z A R . Tale soppressione significa sottrarre alla competenza dell'assemblea dei delegati qualsiasi decisione in merito agli investimenti patrimoniali, il che vuol dire che in qualsiasi momento il consiglio di amministrazione può decidere su questo delicatissimo punto senza sentire l'assemblea stessa. Quindi sono nettamente contrario alla soppressione.

R O B B A . Si era detto, quando si è trattato di discutere la parte normativa delle casse di previdenza, che si voleva evitare la costituzione di grossi patrimoni, perchè questi enti dovevano distribuire soltanto gli introiti agli associati; quindi possiamo ammettere investimenti patrimoniali soltanto in quella misura che può servire da volano alla distribuzione, appunto, degli introiti. Questa formulazione lascia supporre che qui si voglia fare un grosso carrozzone che, come tale, deve avere un grosso patrimonio. Pertanto bisogna trovare una dizione che non si presti assolutamente a ciò.

P R E S I D E N T E . Allora ci conviene, per il momento, accantonare anche questo articolo, perchè dobbiamo stabilire se l'ente può effettuare investimenti patrimoniali; una volta precisato questo, indicheremo anche chi ha la competenza a intervenire in tale materia, se l'assemblea, il consiglio di amministrazione o altri ancora.

Ritourneremo sull'articolo in sede di discussione dell'articolo 35. Resta inteso, tuttavia, che l'accantonamento dell'articolo è dovuto soltanto al punto a) e al punto c) per ciò che riguarda il potere di elezione dei giudici, e che pertanto sul resto dell'articolo stesso non si riaprirà più la discussione.

Art. 9.

*(Elezione dell'assemblea dei delegati).*

Il presidente dell'ente stabilisce, almeno quaranta giorni prima della data di scadenza dell'assemblea dei delegati, la data delle elezioni, che dovranno tenersi entro sessanta giorni dalla predetta scadenza, dandone comunicazione ai presidenti dei consigli provinciali.

Il senatore Pozzar ha presentato il seguente emendamento, sostitutivo dell'intero articolo:

Art. 9.

*(Elezione dell'assemblea dei delegati)*

Il presidente dell'ente stabilisce, almeno quaranta giorni prima della data di sca-

denza del quadriennio di carica di cui al successivo articolo 16, la data delle elezioni dell'assemblea dei delegati.

Le elezioni dovranno svolgersi entro sessanta giorni dalla predetta scadenza, dandone comunicazione ai presidenti dei consigli provinciali.

P O Z Z A R . L'emendamento offre una stesura diversa che io ritengo migliore. Infatti, a parte i due commi distinti, ho tenuto a precisare quella « data di scadenza » alquanto nebulosa con l'aggiunta delle parole « del quadriennio di carica di cui al successivo articolo 16 ».

P R E S I D E N T E . Ritengo che il testo del disegno di legge sia già chiarissimo. La precisazione introdotta con l'emendamento proposto dal senatore Pozzar non è, a mio parere, necessaria.

V A L S E C C H I , *relatore*. Ritengo la dizione dell'articolo chiara e non mi pare che possa dar luogo a dubbi di sorta. Pregherei quindi il senatore Pozzar di ritirare l'emendamento.

P O Z Z A R . A mio parere il termine « scadenza » non è sufficiente e occorrerebbe meglio precisarlo. Comunque non insisto e ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Sempre all'articolo 9 il senatore Vignolo ha presentato un emendamento tendente a sostituire alla parola: « stabilisce » le altre: « su deliberazione del consiglio di amministrazione fissa ».

V I G N O L O . Così come l'articolo è ora formulato, il presidente potrebbe agire di sua iniziativa, mentre, in analogia a quanto abbiamo stabilito per altri casi, deve agire su mandato del consiglio di amministrazione.

V A L S E C C H I , *relatore*. Non vedo il perchè di questa proposta del senatore Vignolo. Il disegno di legge impone tassativamente al presidente di stabilire la data delle elezioni entro un certo termine. È un

obbligo imperativo. Non vi è alcuna necessità che egli debba ottemperarvi su iniziativa del consiglio di amministrazione.

V I G N O L O . Potrebbero però sorgere contrasti tra il presidente e il consiglio di amministrazione.

P R E S I D E N T E . Non sono poteri discrezionali, si tratta di un obbligo imperativo, come ha detto il relatore Valsecchi, cioè il consiglio di amministrazione deve indire le elezioni, una volta scaduto il mandato.

V I G N O L O . È vero; se però c'è discordanza di vedute, circa la data, tra presidente e consiglio di amministrazione? In questo caso, allora, i poteri del presidente diventano diversi da quelli che devono essere e che noi vogliamo che siano.

M A G N O . Diamo troppa discrezionalità al presidente non per quanto riguarda la decisione di indire le elezioni, ma per quanto riguarda la scelta della data in cui le elezioni devono aver luogo, perchè entro un arco di venti giorni il presidente può fare quello che vuole.

R O B B A . Sono d'accordo nel non dare eccessivi poteri a un presidente, però ho l'impressione che qui lo si stia riducendo ad un puro e semplice esecutore! Si tratta di stabilire la data delle elezioni entro un arco di tempo che è brevissimo: lasciamogliela questa facoltà!

R I C C I . Ieri abbiamo stabilito che la convocazione dell'assemblea per l'attività normale, quella quadriennale, deve essere sottoposta a preventiva approvazione del consiglio di amministrazione; e questo è un fatto estremamente importante, però rispetto alla scadenza dei termini, anche se vi fosse conflitto tra consiglio di amministrazione e presidente, vi deve essere un responsabile che, di fronte alla legge, faccia rispettare i tempi. Questo responsabile non può che essere il presidente anche se il consiglio di

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)29<sup>a</sup> SEDUTA (12 novembre 1970)

amministrazione, per ipotesi, dicesse che non è d'accordo.

VIGNOLO. Ma allora diamo questa facoltà al consiglio di amministrazione e non se ne parli più!

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, metterò ai voti l'emendamento presentato dal senatore Vignolo, tendente a sostituire la parola: « stabilisce » con le altre: « su deliberazione del consiglio di amministrazione fissa ». Il relatore si è dichiarato favorevole.

DE MARZI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento.

(E approvato).

Metto ai voti l'articolo 9, così come risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 10.

(Eleggibilità e procedimento elettorale)

Sono eleggibili all'assemblea dei delegati coloro che al 1° gennaio precedente la data delle elezioni sono iscritti nell'albo provinciale di residenza da almeno tre anni e non beneficiano di prestazioni a carico della gestione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'ente.

Le elezioni si svolgono alla data come sopra fissata dal presidente dell'ente, presso la sede di ciascun Consiglio provinciale con voto segreto e scheda libera. Il seggio elettorale è presieduto dal presidente del Consiglio provinciale, assistito da due scrutatori designati tra gli iscritti dal Consiglio provinciale.

Il presidente del Consiglio provinciale non appena ultimate le operazioni di spoglio, trasmette all'ente, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, i verbali delle votazioni.

Il presidente dell'ente, assistito dal collegio dei sindaci, proclama eletti i delegati che nell'ambito di ciascuna provincia hanno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di iscrizione all'albo professionale e, in caso di pari anzianità di iscrizione all'albo, il più anziano di età.

I risultati delle elezioni sono comunicati dal presidente dell'ente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il senatore Vignolo ha presentato al primo comma un emendamento tendente a sostituire le parole: « da almeno tre anni » con le altre: « da almeno un anno ».

VIGNOLO. Ritengo che tre anni sia un periodo di tempo eccessivo; ieri abbiamo fatto tutta una serie di considerazioni sulla eleggibilità, sul rinnovamento, eccetera e qui insistiamo ancora con tre anni.

VALSECCHI, *relatore*. Potrei essere d'accordo, però faccio notare che non si lascia nessuna facoltà di autogoverno alla categoria; un argomento come le elezioni deve essere deciso dagli interessati!

VIGNOLO. Modifico l'emendamento nel senso di ridurre il periodo a due anni.

VALSECCHI, *relatore*. Sono contrario e ne ho spiegato i motivi; io temo che ciò possa dar luogo a degli abusi.

DE MARZI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si dichiara favorevole a ridurre il periodo a due anni.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Vignolo, tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « da almeno tre anni » con le altre: « da almeno due anni ».

(È approvato).

Il senatore Pozzar ha presentato al secondo comma un emendamento tendente a sostituire le parole: « Il seggio elettorale è pre-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

29ª SEDUTA (12 novembre 1970)

sieduto dal presidente del Consiglio provinciale, assistito da due scrutatori designati tra gli iscritti dal Consiglio provinciale », con le altre: « Il seggio elettorale è presieduto da un presidente, assistito da due a quattro scrutatori designati tra gli iscritti dal Consiglio provinciale ».

POZZAR. Non sono d'accordo che il seggio elettorale sia presieduto dal presidente del Consiglio provinciale, pertanto ho presentato questo emendamento togliendo la facoltà, l'onere e il sospetto che debba essere il presidente del Consiglio provinciale a presiedere allo scrutinio, assistito da due scrutatori. Ho inoltre parlato di scrutatori da due a quattro perchè ci sono province che hanno cinquanta iscritti, ma ci sono anche province con ottocento iscritti.

VARALDO. Ma qui parliamo del presidente del Consiglio provinciale; dove risulta che esiste un Consiglio provinciale di queste persone e che, per giunta, ha un presidente?

PRESIDENTE. Ma c'è l'Albo!

VARALDO. E allora diciamo: « Consiglio provinciale dell'Albo ».

POZZAR. Allora l'emendamento, col suggerimento del senatore Varaldo, risulta così formulato: « Il seggio elettorale è presieduto da un presidente assistito da due a quattro scrutatori designati tra gli iscritti dal Consiglio provinciale dell'Albo ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Al terzo comma il senatore Torelli ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « Il presidente del Consiglio provinciale » con le altre: « Il presidente del seggio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

M A Z Z O L I. Avendo noi aggiunto in questo articolo, al secondo comma, le parole: « dell'Albo », si rende necessario, per non creare equivoci e dubbi nell'interpretazione della legge, apportare tale modifica anche all'articolo 9.

PRESIDENTE. Certamente; in sede di coordinamento apporteremo queste precisazioni.

Metto ai voti l'articolo 10 con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 11.

(Convocazione e deliberazioni dell'assemblea dei delegati)

L'assemblea dei delegati deve riunirsi ordinariamente almeno due volte l'anno, nonchè ogni qualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei propri componenti, dal consiglio di amministrazione o dal collegio dei sindaci.

L'avviso di convocazione deve essere inviato per mezzo di lettera raccomandata, spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta, e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della seduta stessa, nonchè l'elenco degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, il termine di quindici giorni può essere ridotto ad otto.

Sono valide le deliberazioni prese a maggioranza assoluta dei voti dei delegati presenti.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Pozzar un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il secondo comma, le parole: « La prima riunione dell'assemblea dei delegati che procede alla elezione delle cariche interne, deve essere convocata entro un mese dalla data delle elezioni ».

Sempre a questo articolo 11 è stato presentato dal senatore Magno un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine del secondo comma, le seguenti parole: « Per la validità dell'assemblea in prima convocazio-

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)29<sup>a</sup> SEDUTA (12 novembre 1970)

ne è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei delegati ».

POZZAR. Il mio emendamento è dettato dalla necessità che sia contemplata la prima convocazione dell'assemblea dei delegati per procedere all'elezione delle cariche.

MAGNO. Ho presentato l'emendamento perchè non c'è nessun accenno alla validità della riunione dell'assemblea in prima convocazione e pertanto la carenza andava corretta.

RICCI. Mi sembrerebbe opportuno rispettare, nella collocazione dei due emendamenti che sono stati presentati dai senatori Pozzar e Magno, un ordine diverso, in riferimento ai tempi della convocazione e della riunione dell'assemblea.

PRESIDENTE. L'osservazione del senatore Ricci è, a mio avviso, esatta. A me sembra pertanto opportuno che l'emendamento presentato dal senatore Pozzar costituisca il primo comma dell'articolo, e quello del senatore Magno un comma a parte, da collocare al termine dell'articolo stesso.

POZZAR. Accetto il suggerimento dell'onorevole Presidente: il mio emendamento deve pertanto intendersi presentato quale primo comma dell'articolo.

MAGNO. Sono favorevole alla proposta del Presidente. L'emendamento da me presentato deve intendersi come ultimo comma.

VALSECCI, *relatore*. Mi dichiaro favorevole ai due emendamenti.

DE MARZI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole agli emendamenti presentati rispettivamente dal senatore Pozzar e dal senatore Magno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Pozzar, che, se approvato, costituirà il primo comma del-

l'articolo, al quale si sono dichiarati favorevoli il Governo e il relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Magno, che, se approvato, costituirà l'ultimo comma dell'articolo, al quale si sono dichiarati favorevoli il Governo e il relatore.

(È approvato).

Sarebbe stato forse opportuno prevedere anche il *quorum* per le riunioni dell'assemblea in seconda convocazione. Prima della approvazione finale del disegno di legge il relatore potrà presentare un emendamento aggiuntivo da collocare eventualmente in questo articolo.

Metto ai voti l'articolo 11 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

#### Art. 12.

#### (Composizione e convocazione del consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è composto di nove membri eletti a scrutinio segreto dall'assemblea dei delegati, tra gli iscritti all'Ente con almeno tre anni di anzianità di iscrizione all'albo.

Possono essere eletti nel consiglio di amministrazione anche i componenti l'assemblea dei delegati, nel qual caso l'eletto, se accetta l'elezione, cessa di far parte della assemblea stessa e viene sostituito con le modalità indicate per la elezione dei delegati.

Si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'albo provinciale e, a parità di anzianità di iscrizione all'albo, il più anziano di età.

Il consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni quattro mesi, con le stesse modalità previste per l'assemblea dei delegati.

Il presidente convoca altresì il consiglio di amministrazione ove ne sia richiesto



10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)29<sup>a</sup> SEDUTA (12 novembre 1970)

da almeno un terzo dei componenti o dal Collegio dei sindaci.

Per la validità delle sedute del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno cinque componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; nel caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Il componente del consiglio di amministrazione assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive può essere dichiarato decaduto dalla carica, con delibera del consiglio di amministrazione.

I componenti il consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o deceduti, sono sostituiti dall'assemblea dei delegati, nella prima seduta successiva alla vacanza.

Qualora il numero dei componenti in carica sia ridotto a meno di cinque, si procede entro trenta giorni a nuova elezione di tutti i componenti il consiglio di amministrazione.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Vignolo un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, alle parole « tre anni » le altre: « due anni ».

È stato presentato inoltre dal senatore Pozzar un emendamento tendente a sostituire, al quarto comma, alle parole « ogni quattro mesi » le altre: « ogni tre mesi ».

Dallo stesso senatore Pozzar è stato presentato infine un emendamento tendente a sostituire, all'ottavo comma, alle parole: « con delibera del consiglio di amministrazione » le altre: « con delibera dell'assemblea dei delegati ».

**P O Z Z A R .** Per quanto riguarda l'emendamento da me presentato al quarto comma, faccio notare che il consiglio di amministrazione, che è l'organo intermedio tra l'assemblea e la presidenza, deve essere convocato molto più frequentemente dell'assemblea. Ecco perchè, avendo stabilito che l'assemblea deve essere convocata almeno due volte all'anno, ho proposto che il consiglio di amministrazione sia convocato almeno ogni tre mesi.

Il secondo emendamento da me presentato trae motivo dalla considerazione che non

può essere lo stesso consiglio di amministrazione ad estromettere dal suo seno un membro. Questa facoltà non può spettare che all'organo che elegge i membri del consiglio di amministrazione, cioè all'assemblea.

**V I G N O L O .** Concordo con gli emendamenti presentati dal senatore Pozzar, in particolare per quanto riguarda quello all'ottavo comma, per mezzo del quale si assume una seria garanzia, senza ledere l'autonomia dell'ente, che in seno ad esso la democrazia sia pienamente rispettata.

**M A G N O .** In conformità a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo precedente, dobbiamo prevedere la convocazione d'urgenza del consiglio di amministrazione.

**V A R A L D O .** Rispetto all'articolo 11, secondo comma, possiamo qui ridurre il termine a otto giorni.

**M A G N O .** Sono troppi, per essere una convocazione d'urgenza!

**P R E S I D E N T E .** Potremmo dire: « I termini di cui all'articolo 11, secondo comma, sono ridotti a dieci e a tre giorni in caso di urgenza ».

**V A R A L D O .** Attenzione, qui si parla di raccomandate e le raccomandate, molto spesso, non riescono ad arrivare in tre giorni soli: è meglio aumentare a cinque giorni.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione degli emendamenti presentati.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Vignolo, tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « almeno tre anni » con le altre: « almeno due anni ». A questo emendamento sia il Governo che il relatore si sono dichiarati favorevoli.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Pozzar al quarto comma, ten-

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)29<sup>a</sup> SEDUTA (12 novembre 1970)

dente a sostituire le parole: « ogni quattro mesi », con le altre: « ogni tre mesi ».

(È approvato).

L'emendamento Magno, sempre al quarto comma di questo articolo, potrebbe assumere questa formulazione più esatta: « I termini di cui al secondo comma del precedente articolo sono ridotti rispettivamente a dieci e cinque giorni ». Il quarto comma, pertanto, verrebbe ad assumere il seguente tenore: « Il consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni tre mesi, con le stesse modalità previste per l'assemblea dei delegati. I termini di cui al secondo comma del precedente articolo sono ridotti rispettivamente a dieci e cinque giorni ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Magno.

(È approvato).

C'è un altro emendamento presentato dal senatore Pozzar all'ottavo comma, tendente a sostituire le parole: « del consiglio di amministrazione » con le altre: « dell'assemblea dei delegati ». Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 12 quale risulta con le modifiche testè approvate.

(È approvato).

#### Art. 13.

##### (Attribuzioni del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione:

a) predisporre il bilancio preventivo entro il mese di novembre dell'anno precedente ed il bilancio consuntivo entro il mese di giugno dell'anno successivo, da sottoporre all'assemblea dei delegati;

b) delibera sul regolamento organico;

c) nomina il direttore dell'ente;

d) delibera sull'ordinamento amministrativo-contabile dell'ente;

e) delibera le direttive di massima in ordine all'impiego dei fondi, predisponendo

i piani di impiego dei fondi disponibili a norma dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

f) delibera su tutte le questioni che sono sottoposte al suo esame dal presidente e che non siano di competenza dell'assemblea dei delegati;

g) esercita le altre attribuzioni ad esso demandate da leggi e regolamenti.

Anche questo articolo deve essere accantonato per gli stessi motivi per i quali abbiamo accantonato gli altri.

#### Art. 14.

##### (Ricorso amministrativo)

Contro i provvedimenti dell'ente, gli iscritti e i loro aventi causa possono presentare ricorso al consiglio di amministrazione entro sessanta giorni.

La conseguente decisione amministrativa è pronunciata dal consiglio di amministrazione entro i novanta giorni successivi alla presentazione del ricorso.

L'espletamento del ricorso amministrativo è condizione per adire le vie giurisdizionali. Il ricorso ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione.

A questo articolo il senatore Ricci ha presentato due emendamenti: uno al primo comma tendente a sostituire le parole « sessanta giorni » con le altre « trenta giorni »; l'altro al secondo comma, tendente a sostituire « novanta giorni » con « sessanta giorni ».

VALSECCHI, *relatore*. Sono favorevole.

DE MARZI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento presentato dal senatore Ricci.

(È approvato).

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)29<sup>a</sup> SEDUTA (12 novembre 1970)

Metto ai voti il secondo emendamento presentato dal senatore Ricci.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 14 così come risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 15.

(Collegio dei sindaci)

Il collegio dei sindaci è costituito di tre componenti designati:

uno dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale che assume la presidenza del collegio;

due dall'assemblea dei delegati, mediante votazione, e scelti fra gli iscritti all'ente esclusi i delegati ed i membri del consiglio di amministrazione.

Con gli stessi criteri l'assemblea dei delegati elegge due sindaci supplenti.

Il collegio dei sindaci esamina i bilanci consuntivi annuali, sui quali formula, in apposita relazione, le proprie osservazioni e conclusioni; svolge le sue funzioni in conformità alle disposizioni del codice civile, in quanto applicabili.

A questo articolo è stato presentato un emendamento dal senatore Vignolo, tendente a sopprimere le parole: « che assume la presidenza del collegio; » ed uno del senatore Torelli tendente ad escludere dal collegio dei sindaci il componente designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

VIGNOLO. Riteniamo che il rappresentante del Ministero del lavoro non debba assumere la presidenza del collegio dei sindaci.

TORELLI. Richiamo l'attenzione sul mio emendamento, che è più ampio, con il quale abolisco il rappresentante del Ministero del lavoro, con tutto il rispetto nei confronti di quest'ultimo.

DE MARZI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Mi oppongo.

TORELLI. Cambierò idea quando lei mi avrà spiegato i motivi giuridici che giustificano la presenza del Ministero del lavoro nel collegio dei sindaci (quando cotesto dicastero ha già la vigilanza in base all'articolo 1) e perchè si vuole privare dei membri di questa organizzazione del diritto ad esercitare un proprio controllo interno. Siccome fino a questo momento una giustificazione non mi è stata mai data, io non posso che affermare il principio che il Ministero del lavoro non ha alcun titolo per partecipare ad un controllo interno di queste Casse.

VIGNOLO. Ritiro il mio emendamento e aderisco a quello del senatore Torelli.

BRAMBILLA. L'argomentazione svolta dal senatore Torelli meriterebbe un approfondimento perchè riflette un vecchio discorso iniziato dalla Commissione d'inchiesta sull'INPS e concluso con una proposta concreta, per cui i controllati non possono essere essi stessi controllori.

VARALDO. Ho dei dubbi che il Ministero del lavoro possa poi seguire l'andamento dell'ente se non ha almeno un suo rappresentante che lo metta al corrente di come vanno le cose. Posso concordare sul principio che il funzionario del Ministero del lavoro non debba essere il presidente del collegio dei sindaci, ma ritengo che il Ministero abbia bisogno di qualcuno che lo informi sulla funzionalità dell'ente.

Che il Ministero del lavoro abbia il dovere e il diritto di esercitare una sorveglianza, non c'è alcun dubbio, in quanto noi organizziamo un ente cui debbono contribuire i datori di lavoro e quindi occorre una certa garanzia anche per gli estranei, oltre che nei confronti dei singoli interessati, circa il buon andamento dell'ente stesso. Ritengo che un rappresentante del Ministero del lavoro nel collegio dei sindaci sia necessario; non saprei, altrimenti, come potrebbe il Ministero esercitare la sua funzione. Con questa pre-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

29ª SEDUTA (12 novembre 1970)

cisazione dichiaro che voterò contro l'emendamento del senatore Torelli.

MAGNO. Noi lo sosteniamo.

DE MARZI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ritengo che sia le osservazioni del senatore Torelli, sia quelle del senatore Varaldo abbiano una loro validità. Non c'è dubbio, tuttavia, che in pratica la presenza di un rappresentante del Ministero del lavoro offra maggiori possibilità di seguire l'andamento di un ente. Accetto il principio che l'assemblea decida liberamente la scelta del presidente e che questo non debba essere un rappresentante del Ministero del lavoro; ma la proposta di escludere una presenza continua e attiva del Ministero nell'ambito del consiglio di questo ente ritengo che non sia accoglibile.

Prego, pertanto, il senatore Torelli di non insistere nel suo emendamento, altrimenti mi troverei molto imbarazzato e dovrei chiedere di sospendere l'approvazione dell'articolo 15 per dare una risposta più convincente su questo argomento.

POZZAR. Sospendiamo pure la discussione e pensiamoci sopra.

VALSECCHI, *relatore*. Vorrei pregare il senatore Torelli di riandare alla discussione svoltasi in sede di Sottocommissione. In quell'occasione egli era contrario a che il presidente del collegio dei sindaci fosse un rappresentante del Ministero del lavoro, ma non si opponeva — anzi mi sembra che fosse d'accordo — a che un rappresentante del Ministero del lavoro facesse parte del collegio dei sindaci.

Non ripeterò le ragioni esposte dal senatore Varaldo, con cui concordiamo, ma penso che bisogna pur consentire al Ministero del lavoro di seguire assiduamente queste gestioni. Spesso ci siamo lamentati, infatti, che esso per negligenza non sia intervenuto; però, se lo escludiamo da un collegio dei sindaci, evidentemente lo mettiamo in condizione di non poter intervenire ed esercitare la sua funzione.

Mi permetto, pertanto di fare una proposta che si allinea a quella formulata dal Governo: accettiamo, cioè che l'assemblea decida liberamente la nomina del presidente del collegio dei sindaci, ma non escludiamo da questo organo un rappresentante del Ministero del lavoro.

RICCI. Accedo alla richiesta di rinvio, anche se posso già prevedere il contenuto della risposta che il Governo ci darà alla prossima seduta. Desidero dare atto al senatore Torelli della coerenza della sua impostazione, ma desidero altresì prendere atto che il Governo, invece, è eternamente contrario alle richieste del Parlamento.

Il senatore Torelli presentò una serie di emendamenti in sede di discussione della legge sulle pensioni e sugli organi del consiglio di amministrazione dell'INPS; ad un certo momento fu pregato di ritirarli perchè si disse che se ne sarebbe tenuto conto in sede di legge delegata. Egli aderì alla richiesta, ma quando ci siamo trovati di fronte alla legge delegata non c'è stato nulla da fare, perchè abbiamo dovuto constatare che il consiglio di amministrazione dell'INPS era composto, invece, totalmente da funzionari del Ministero del lavoro, in barba a ciò che si vuol fare degli enti previdenziali.

Per questi motivi, quindi, dichiaro fin da adesso che, qualunque sia l'atteggiamento che il Governo assumerà, noi porteremo avanti questa battaglia per escludere i funzionari del Ministero del lavoro che non danno alcuna garanzia di controllo.

BRAMBILLA. Soprattutto nessuna garanzia di controllo effettivo.

TORELLI. Mi faccio carico della situazione in cui si trova oggi il rappresentante del Governo di fronte a questa presa di posizione; quindi aderisco alla richiesta di rinvio, dichiarando, però, che insisterò perchè la votazione del mio emendamento abbia luogo.

Mi faccio carico anche dell'osservazione del senatore Varaldo, il quale ha sollevato la questione della conoscenza dell'andamento dell'ente, della Cassa in questo caso, da

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)29<sup>a</sup> SEDUTA (12 novembre 1970)

parte del Ministero del lavoro. È la solita storia; ma ha ragione anche il senatore Brambilla quando aggiunge (praticamente rispondendo al collega Varaldo) che è logico, è doveroso che il Ministero del lavoro venga portato a conoscenza dell'andamento dell'ente, ma c'è modo e modo di conseguire questa conoscenza. Non è con la presenza di un suo funzionario nel collegio dei sindaci che il Ministero può acquisire certe cognizioni: questo lo abbiamo già sperimentato, dice il senatore Brambilla, da sempre.

Io mi riservo di presentare un emendamento aggiuntivo che stabilisca (come si sarebbe dovuto fare per l'INPS) un obbligo per i sindaci di riferire costantemente al Ministero del lavoro su materie ben specificate. Attraverso questo rapporto si responsabilizza il collegio dei sindaci, perchè quest'ultimo non lavorerà ad occhi chiusi ma saprà che su certi argomenti deve tenere specificamente informato il Ministero del lavoro; avremo così una garanzia di buona

funzionalità del collegio e la copertura totale del Ministero, il quale saprà che su determinate materie sarà informato da parte del collegio stesso.

Ritengo, per concludere, che la presenza fisica del rappresentante del Ministero del lavoro sia inutile e che possa, invece, essere validamente sostituita col rapporto impegnativo, responsabilizzato del collegio dei sindaci col Ministero medesimo.

**PRESIDENTE.** Aderendo alla proposta del rappresentante del Governo, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 13.*

---

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici  
Dott. ENRICO ALFONSI